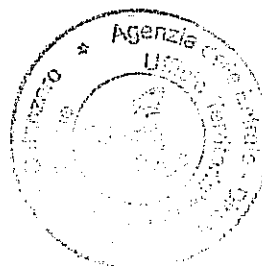


Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2023 alle ore 20,00 presso la sede dell'associazione di volontariato "Angeli del Soccorso Centro Italia – ODV " sita in Lamezia Terme alla Via Del Progresso 568 si è tenuta, debitamente convocata, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare del seguente o.d.g.:

- 1) modifica atto costitutivo e statuto sociale;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg. :

- Carella Francesco
- Falvo Fabio Martino
- Muraca Ferdinando
- Palmieri Antonella
- Azzarito Antonietta
- Chirico Giovanni
- Muraca Manuel.



Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Carella Francesco il quale, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione consegnata a mano e debitamente controfirmata, così come previsto dall'art. 16 dello statuto, dichiara la stessa validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; contestualmente viene chiamato a fungere da segretario il sig. Muraca Ferdinando.

Passando alla trattazione del punto 1) dell' odg, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea straordinaria per esaminare ed approvare le modifiche da apportare all'atto costitutivo ed allo statuto sociale per come motivate nella riunione del Consiglio Direttivo datato 15 aprile 2023.

Il Presidente consegna, quindi, agli intervenuti la bozza del nuovo atto costitutivo e Statuto. Si passa, successivamente alla lettura, articolo per articolo, della proposta di modifica del nuovo atto costitutivo e dello statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea sarà chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

La denominazione dell'associazione sarà CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV con contestuale adozione di nuovo logo; essa sarà integrata automaticamente con l'acronimo ETS successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); a seguito della predetta iscrizione l'associazione assumerà automaticamente la denominazione CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV ETS.

Ciò premesso, di comune accordo, i presenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita ai sensi del D.Lgs 117 del 03/07/2017 e D.Lgs 105/2018 e successive modifiche ed integrazioni, fra i suddetti componenti , l'Associazione di Volontariato denominata **"CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV"** con sede in Lamezia Terme (CZ) 88046 alla via del Progresso , 568.

Art. 2

La sede legale dell'associazione potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'associazione **CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV** si configura quale Organizzazione di Volontariato ai sensi degli artt. 32 e segg del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dallo Statuto Sociale.

L'associazione adotta la qualifica di ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e dello Statuto Sociale (allegato 1) e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale, culturale della persona. L'associazione è apartitica, apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura e gratuità delle prestazioni dei volontari associati.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, come ben precisato dallo Statuto.

Art. 4

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5

I componenti stabiliscono, a seguito di elezione, che per il primo mandato di 5 anni, il Presidente dell'associazione **CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV** sia Carella Francesco e stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia composto da 3 soci che saranno:

1. **Carella Francesco** Presidente;
2. **Palmieri Antonella** Tesoriere;
3. **Muraca Ferdinando** vice presidente e segretario.

Art. 6

Tutti i nominati e confermati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi e/o cause di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche nonché di rispettare lo Statuto Sociale, le leggi statali e regionali, tutte le direttive e norme emanate o da emanarsi dalle strutture dell'organizzazione, come stabilito dallo Statuto.

Art. 7

I componenti stabiliscono che per l'iscrizione all'associazione **CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV** la quota sarà di € 55,00 (cinquantacinque/00) per ciascun associato e che pertanto il patrimonio è di € 385,00 compresa di copertura delle 3 polizze assicurative previste dal D.Lgs 117/2017 (RC, malattie ed infortuni) il cui contratto è a carico dell'associazione. Il mancato pagamento della quota associativa preclude, automaticamente, l'esclusione del socio dall'associazione, senza alcun preavviso.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2022



Art. 9

I componenti danno mandato al presidente Carullo Francesco di provvedere alla registrazione del presente atto comprensivo di Statuto (allegato 1) e a tutte le incombenze relative alla necessità della struttura ed a quanto stabilito dallo Statuto. La registrazione del presente atto è richiesta in esenzione di imposta ai sensi dell'art. 104, c. 2, del D,Lgs 117/2017.

Il Presidente

Il Segretario

Carullo Francesco

Carullo Francesco

Carullo Francesco

Aggieri Antonietta

Carullo Antonietta

Carullo Antonietta

Carullo Antonietta

STATUTO

CENTRO SOCCORSO ITALIA

ODV



DENOMINAZIONE E SEDE

Art 1

L'Associazione, denominata "**CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV**", **soccorritori Socio/Assistenziali e Sanitari, (Codice Etico 6.90.42.)** ha sede Legale ed Operativa Regionale in 88046 Lamezia Terme (Cz), via del Progresso n. 568 e si ispira, **quale Ente del III Settore**, ai principi di cui al **D.Lgs 117/2017**,

- Vista la Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2018 avente come oggetto adeguamento statuti degli Enti del III Settore.
- Vista la riforma del III Settore di cui D.Lgs del 03 Luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni aggiornata al 31.03.2021 e successiva proroga aggiornata al 22 maggio 2022, l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'Acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del III Settore (RUNTS), allorquando istituito;
- visto l'**art. 1, commi 1 e 2 della legge 08 Novembre 2018 n. 328** e successivamente modifiche e integrazioni, interventi;
- Visti i **servizi e le prestazioni sanitarie** di cui alla **Legge 05.02.1992 n.10**, ed alla **legge del 22 Giugno 2016 n.112** e successive modifiche;
- **visti gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 14, 18, 118** della riforma del III Settore (D.Lgs 117/2017 per le Associazioni di Volontariato);
- Visto il verbale dell'Associazione in seduta odierna;

Art 2

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della Sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà

avvenire con Delibera del Consiglio Direttivo. Il Trasferimento della Sede legale in altre città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica Statuto. Il trasferimento della Sede operativa (**Regionale**), nell'ambito dello stesso Comune, potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apartitica, apolitica, di Religione Cattolica e durata illimitata. L'Associazione **CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV**, più avanti chiamata per brevità Associazione (**Acronimo ODV**) si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare beneficio a persone, cose ed animali, che si trovano svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari nel rispetto delle leggi vigenti.

FINALITA' ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art 3

- A) Interventi e prestazioni sanitarie;**
- B) Prestazioni socio/sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06 Giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;**
- C) Riqualificazione dei Beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008,** nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro

familiari o di terzi, attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente, per come indicato dal Codice del III Settore: Codice ATECO 86.90.42. L'Associazione garantisce la sua presenza sul tutto il territorio Calabrese con Operatori Socio/Assistenziali, Professionali, Autisti, Barellieri formati con attestati (BLSD - OSS o OSSS Infermieri abilitati con decreto e specializzazione).

Ed in particolare persegue le seguenti finalità secondarie:

Art. 4

Lo scopo della Associazione "CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV" consiste:

- A) Nel promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza socio-sanitaria in favore della popolazione nazionale e straniera nelle occasioni di calamità o di emergenza sia interna che internazionale e svolgere compiti di struttura operativa di protezione civile;
- B) Nel concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nelle autostrade, nei porti, aeroporti, dell'intero territorio nazionale, nonché essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, Regione ed Enti pubblici allo svolgimento di altri incarichi purché compatibili con il proprio statuto;
- C) Nel servizio in ambulanza di emergenza-urgenza;
 - trasporto sangue ed emocomponenti;
- D) Nel trasporto infermi;
- E) Nella Protezione Civile;
- F) Nei Servizi Socio-Assistenziali quali:
 - Trasporto disabili ed emodializzati;

- Telesoccorso;
- Servizio Pronto Farmaco;
- Magazzino Farmaceutico;
- Varie;

G) Nell'assistenza sanitaria a manifestazioni di massa;

H) Nel promuovere centri di formazione permanente:

- Per soccorritori

- Per Laici;

- Per Scuole;

- Corsi;

I) Nel promuovere iniziative culturali ed educative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed i cittadini ai problemi relativi alla sicurezza, antinfortunistica nella strada, negli ambienti di vita e di lavoro;

L) Nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con progetti con altre associazioni o privati;

M) Nell'organizzare voli sanitari;

N) Nell'organizzare momenti di studio e di iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

O) Nell'organizzare servizi di mutualità;

P) Nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria, di Protezione Civile e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

Q) Nel promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

R) Nell'organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il

sostegno ai cittadini anziani, ai portatori di handicapp, comunque, in condizioni anche di temporanee difficoltà;

S) Nell'organizzare servizi di recupero salme;

T) nell'organizzare servizi di onoranze funebri;

U) Promuovere un cimitero per animali domestici;

V) Nel promuovere iniziative di "Banco Alimentare";

Z) Nel promuovere ed organizzare iniziative di raccolta fondi nel rispetto delle leggi vigenti in materia di volontariato;

Art 5

Per lo svolgimento delle predette finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con contratto o convenzione. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; essa può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile di supporto alle attività di Emergenza COVID -19 con Enti Pubblici in emergenza C.O.C. (Centro Operativo Comunale)

Art 6

Ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art 7

SOCI

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione; possono essere ammessi come associati altri Enti del III Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti,

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro dei Soci.

Art 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente

concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto di patrimonio della stessa.

ASPIRANTI SOCI (junior)

Art 10/bis

Gli aspiranti soci junior sono ammessi previa compilazione del modulo di ammissione. In esso vanno forniti i dati anagrafici della persona.

Se il Socio Aspirante è minorenne il modulo di ammissione va firmato dal tutore legale e va sottoscritto lo statuto dell'associazione. Il modulo va firmato e conservato fra i documenti dell'associazione, al fine di poter dimostrare la volontà espressa dall'aspirante socio junior.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art 11

La qualità di Socio si perde per;

- a) Morte;
- b) Morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) Per esclusione;

Perdono la qualità di Socio, per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente, per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, visto la normativa Regionale di P.C art 39 e art. 40.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro Unico del Terzo Settore, già Istituito.

SOSTENITORI

Art 13

Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 14

L'associazione "CENTRO SOCCORSO ITALIA ODV" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario, ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art 15

Sono organi dell'associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Organo di controllo, nei limiti consentiti dall'Art. 30;

Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'ASSEMBLEA

Art 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla Prima. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione presso la sede dell'associazione, invio di

lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero degli stessi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di

esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 18

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art 19

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede nominalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito Verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art 24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

ART 25

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne

quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario, lo stesso può assumere altro incarico.

II TESORIERE

Art 26

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

II SEGRETARIO

Art 27

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario dovrà fare la propria formazione attraverso dei corsi di aggiornamento per essere informato su tutte le leggi del terzo settore. Lo stesso può controllare il

corretto funzionamento contabile, tenuto dal Tesoriere, al fine di una trasparenza verso i soci costituenti. Egli può, in caso di mancata osservanza dell'art.27 del presente Statuto da parte del Tesoriere, convocare il Direttivo chiedendo la sospensione dell'incarico per casi gravi e procedere alla nomina di altro socio costituente.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art 28

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 codice civile, ossia:

- A) il totale dell'attivo dello stato Patrimoniale è di Euro 110.000,00;
- B) i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate, Euro 220.000,00;
- C) Avere n. 5 Dipendenti occupati in media durante l'esercizio dell'associazione di volontariato,

l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. In definizione l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art 29

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiate dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno ed in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art 30

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura

dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art 31

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui art. 6 del D.lgs. 117/17 e s.m.i. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art 32

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art 35

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

art 36

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione dovrà pubblicare

annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art 37

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r.

NORMA FINALE

Art 38

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Tutte le eventuali controversie tra associati, e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposti al giudizio di un Collegio Arbitrale nominato dall'assemblea e composto da tre membri, soci dell'associazione, che giudica in modo inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, salvo il rispetto del contraddittorio. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, nonché i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora e per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale, con particolare riferimento al

Codice civile, art 36, visto la riforma del terzo settore il D.Lgs art.117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

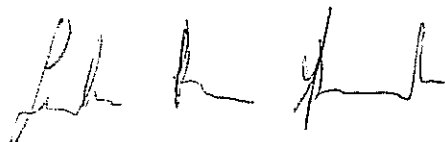
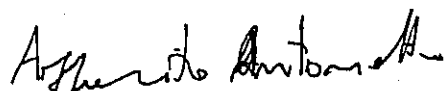
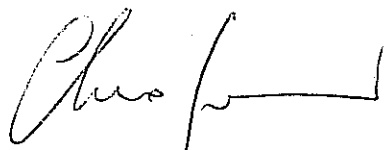
il Presidente



il Segretario



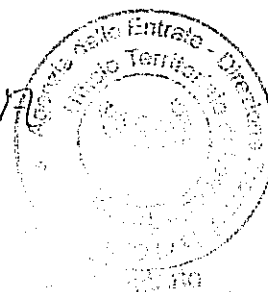
I SOCI PRESENTI ALL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO.



REGISTRATO A LA SPEZIA TERME IL 30 MAR 2018

N. 191 SEDE 3

ESSENTE ART. 82³⁻⁵ D.LGS 117/2017



UFFICIO

